



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art 21, 22.
codice misura	08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
codice tipo intervento	8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura responsabile di misura	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto idrogeologico



204be1b0



## 1. Descrizione generale

### 1.1. Descrizione tipo intervento

La sottomisura intende incentivare la diffusione dell'arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza dell'impianto permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre ottenuti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico, (conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti), dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 e ss.mm.ii. del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.42929(2015/XA) "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

### 1.2. Obiettivi

Focus Area 5.E: "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

### 1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dai terreni agricoli e non agricoli dell'intero territorio della Regione del Veneto, con le esclusioni di cui al paragrafo 3.2.

## 2. Beneficiari degli aiuti

### 2.1. Soggetti richiedenti

Soggetti proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli, così delineati:

- Soggetti privati
- Associazioni o Consorzi di privati
- Regole
- Comuni
- Associazioni di Comuni
- Unioni Montane/Comunità Montane
- Associazioni miste privati/Comuni
- Altre Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.

### 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda
- b. Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un soggetto privato o un Comune
- c. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato
- d. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione
- e. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14,



204be1b0



del regolamento (UE) n. 702/2014 ss.mm.ii

### 3.1. Descrizioni interventi

Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli, a ciclo breve (turno maggiore di 8 anni e inferiore uguale a 20 anni). Piantagioni di arboricoltura da legno (a norma dell'art.3, comma 2 punto n) del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34), pure o miste, monocicliche, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

### 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Le piantagioni di arboricoltura da legno realizzate devono rispettare un turno superiore ad 8 anni ed inferiore o uguale a 20 anni, essere esclusivamente monocicliche, pure o miste.
- c. La superficie di imboschimento viene calcolata tenendo conto di una fascia di rispetto di tre metri a partire dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali dell'impianto.
- d. Gli impianti devono essere costituiti con densità compresa tra un minimo di 200 piante/ettaro fino ad un massimo di 350 piante/ettaro.
- e. Le specie utilizzate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e a soddisfare i requisiti minimi ambientali. Per quanto concerne l'identificazione delle specie utilizzabili si rimanda all'elenco completo riportato in allegato tecnico 11.1.
- f. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.Lgs n. 386/03 e D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, al Regolamento (UE) 2016/2031 e D.Lgs n. 19/2021.
- g. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- h. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali Generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- i. Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sestii d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.
- j. In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione di piantagioni a ciclo breve.
- k. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento 807/2014 nel caso di operazioni che sfocino nella creazione di formazioni di dimensioni superiori a 10 ha l'operazione deve consistere in una mescolanza di specie arboree che includa almeno una delle seguenti condizioni:
  - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona,
  - un minimo di tre specie o varietà, la meno abbondante delle quali costituirà almeno il 10% della superficie interessata dall'investimento.
- l. Limitatamente all'impianto dei pioppeti si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:
  1. per impianti fino a 10 ettari, è obbligatorio usare, per almeno il 10% del totale, uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale (MSA) di cui all'allegato 11.2;
  2. per impianti oltre i 10 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 10% del totale.
  3. gli investimenti sono ammessi unicamente nei Comuni di pianura della classificazione ISTAT.
- m. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore a 0,5 ha ciascuno. Vedi allegato 11.3 per maggiori specifiche.
- n. Tutti gli investimenti sono esclusi:
  - nei terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente;
  - nei terreni situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità ovvero torbiere, zone umide;
  - nelle aree N2000 ove i terreni siano riconoscibili come Habitat ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
- o. Per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non può estendersi su



204be1b0



- superfici superiori a 3 ha e non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio.
- p. Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.
- q. Non è ammessa la sostituzione/modifica delle particelle catastali in cui realizzare l'impianto proposto, successivamente al finanziamento della domanda, fatte salve le cause di forza maggiore.
- I criteri di ammissibilità, di cui alle lettere d), e), f), k) ed l) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

### 3.3. Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par.3.4.

- a. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR), devono essere realizzati secondo le disposizioni specifiche di cui all'indirizzo: [www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita](http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita).
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato (8 anni dal pagamento del saldo al beneficiario) fatto salvo quanto disposto dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.
- c. Gli impegni comprendono i lavori necessari per la realizzazione delle cure culturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Obbligo di mantenimento del soprassuolo sulla superficie oggetto d'investimento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo e lavorazioni che permettano di favorire le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento:
- risarcimento delle fallanze, al fine di garantire il numero minimo di soggetti arborei previsti per gli impianti (200 piante/ha), utilizzando la medesima specie/varietà o clone;
  - contenimento della vegetazione concorrente;
  - irrigazioni di soccorso;
  - interventi fitosanitari, se necessari;
  - divieto di effettuare altri tipi di coltivazione ad eccezione dell'inerbimento;
  - divieto di pascolo.
- d. Al termine del periodo di stabilità dell'operazione, è ammessa una perdita di soggetti arborei/ha pari al 20% dei soggetti arborei richiesti al momento della domanda.
- e. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.

### 3.4. Vincoli e durata degli impegni

Gli "Imboschimenti temporanei a ciclo breve" costituiscono arboricoltura da legno, liberamente reversibile a fine ciclo, a norma dell'art.3, comma 2 punto n) del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di 8 anni (ciò indipendentemente dal turno dichiarato nel Piano di coltura).

### 3.5. Spese ammissibili

- a. Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al punto 3.1 "Descrizione interventi" con riferimento specifico a:
- analisi del terreno;
  - preparazione e lavorazione del terreno;
  - squadratura;
  - sistemazione e protezione del terreno;
  - concimazione di fondo;
  - tracciamento dei filari, del sesto d'impianto o della disposizione casuale delle specie arboree;
  - pacciamatura biodegradabile;
  - acquisto e preparazione del materiale di propagazione corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;



204be1b0



- messa a dimora del materiale di propagazione;
  - protezioni individuali (es. shelter);
  - acquisto e posa in opera di pali tutori;
  - irrigazioni.
- b. Prestazioni volontarie secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR di cui all'Allegato B della DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.

### 3.6. Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti spese per:

1. Ai sensi del Reg. 1305/2013, art. 22:
  - a) Impianti di abeti natalizi
  - b) Impianti di bosco ceduo a rotazione rapida con turno inferiore a 8 anni
  - c) Impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico
2. Pacciamatura non biodegradabile
3. Acquisto e messa a dimora di specie diverse da quelle previste in allegato tecnico 11.1
4. Acquisto di piante innestate

### 3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVePA.

### 3.8. Requisiti obbligatori

I beneficiari che realizzino, nell'ambito del T.I 8.1.1 "Imboschimenti in terreni agricoli e non agricoli" impianti a ciclo medio-lungo o permanenti devono rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I ed all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di Gestione Obbligatori CGO2 (Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e CGO3 (Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come disciplinati dalla DGR di Condizionalità n. 490 del 29/04/2022 e ss.mm.ii, in applicazione al Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 in materia di Condizionalità. Restano esclusi dal requisito obbligatorio di Condizionalità i beneficiari che nell'ambito del T.I 8.1.1 realizzino impianti a ciclo breve.

## 4. Pianificazione finanziaria

### 4.1. Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando è pari a 500.000,00 euro

### 4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammessa.  
La spesa massima ammissibile è pari a 5.000,00 €/ha.  
La spesa sarà determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale.

### 4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 2.500,00 €, fino ad un importo massimo di 50.000,00 €

### 4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).



204be1b0



Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

#### 4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

### 5. Criteri di selezione

#### 5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

#### 1) Principio di selezione 8.1.1.1: tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio, ecc.)

Criterio di priorità 1.1	
1.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole	15 Punti
1.1.2 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)	10 Punti

Criterio di assegnazione

1.1.1 Il punteggio è attribuito alle associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, comprese le Regole.

1.1.2 Il punteggio è attribuito all'Imprenditore Agricolo Professionale

Criterio di priorità 1.2	
1.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.

#### 2) Principio di selezione 8.1.1.2: localizzazione geografica (ad esempio zone vulnerabili da nitrati)

Criterio di priorità 2.1	
2.1.1 Investimento ubicato in Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola (ZVN).	20 Punti

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito agli investimenti ricadenti nelle ZVN come definite nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

Criterio di priorità 2.2	
2.2.1 Investimento ubicato in Area interna	5 Punti

Criterio di assegnazione

Investimento ubicato in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.

#### 3) Principio di selezione 8.1.1.3: tipologia di investimento e durata del ciclo colturale

Criterio di priorità 3.1	
3.1.3 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale all'80% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA) o il solo utilizzo di specie autoctone	20 Punti
3.1.4 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale al 50% e inferiore all'80% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)	18 Punti
3.1.5 Imboschimento di terreni agricoli o non agricoli a ciclo breve che prevede l'utilizzo maggiore o uguale al 20% ed inferiore al 50% di cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)	15 Punti



204be1b0



**Criterio di assegnazione**

Per i criteri 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5, l'elenco dei cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA) a cui fare riferimento è presente nel sito: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/pianificazione-forestale> e comunque riportato in allegato 11.2. L'elenco delle specie autoctone è riportato nell'allegato 11.1.

<b>Criterio di priorità 3.2</b>	
<b>3.2.1</b> Investimento realizzato da soggetti in possesso di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	30 Punti
<b>3.2.2.</b> Investimento realizzato da soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	25 Punti

**Criterio di assegnazione**

**Punteggio 3.2.1** Il punteggio è attribuito agli investimenti realizzati da soggetti in possesso di certificazione rilasciata da un Organismo indipendente che emette l'attestazione di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).

**Punteggio 3.2.2** Il punteggio è attribuito agli investimenti da realizzare su superfici non ancora certificate ma per le quali il soggetto ha avviato la procedura di certificazione della GFS in conformità a standard riconosciuti a livello internazionale (es. PEFC, FSC).

**5.2. Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

**6. Domanda di aiuto****6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVePA), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVePA.

**6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVePA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità:
  - 1.1.2 "Imprenditori agricoli professionali (IAP)" il beneficiario deve possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
  - 3.2.1 "Investimento realizzato da soggetti in possesso di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)": copia del certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), in corso di validità annuale.
  - 3.2.2 "Investimento realizzato da soggetti che hanno avviato la procedura di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)": copia della richiesta del preventivo di spesa inviata ad un Istituto di certificazione per la certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) o copia della richiesta di adesione ad un gruppo di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).
- b. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.4, comprensivi di computo metrico estimativo.
- c. Atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA, in caso in cui il richiedente conduca i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione.
- d. Il conduttore non proprietario delle superfici oggetto di intervento è tenuto ad allegare l'atto di assenso del proprietario (o proprietari), anche nel caso di comproprietà a favore del soggetto che sottoscrive la domanda.
- e. Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento.
- f. Per gli Enti Pubblici le Associazioni, i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo.
- g. Per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ess.mm.ii.
- h. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 52/1978, art. 14) superi i 100 ha,



204be1b0



documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale.

- i. Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- j. Autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ai movimenti terra di cui all'art. 36 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).
- k. Il beneficiario, è tenuto a sottoscrivere un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in caso di non necessità di autorizzazioni di cui al punto j.

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera h) e alla lettera k), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti i) e j), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda; alla domanda deve essere comunque allegata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni pertinenti riportante la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC). La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

Si evidenzia che per gli investimenti oggetto del presente bando NON è necessaria la valutazione di incidenza ricorrendo l'ipotesi di non necessità di VINCA prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n.2299/2014 al punto 2. in quanto gli interventi previsti e le condizioni di ammissibilità degli interventi (paragrafo 3.2) sono stati espressamente valutati non significativamente incidenti dal Rapporto ambientale allegato al PSR 2014/2020 approvato con DGR 28 luglio 2015, n. 947 e sottoposto a VAS/VINCA con esito favorevole come desumibile dal parere motivato n. 215 del 26 novembre 2014.

## 7. Domanda di pagamento

### 7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVePA entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVePA).

### 7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVePA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- b. Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
- c. I soggetti che per i quali è stata riconosciuta l'attribuzione del punteggio 3.2.1 o 3.2.2, devono presentare il Certificato di Gestione Forestale Sostenibile per le superfici richieste in domanda (indipendentemente dal fatto che il soggetto fosse o meno già certificato al momento della domanda di contributo).

## 8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;



204be1b0



b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento. A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).  
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

#### 9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. ALLEGATO B DGR n. 1790 del 22 dicembre 2020 pag. 16 di 137. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

#### 10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE)

Tel. 041 279 4153 - 5774 - 5968

email: [dissestoidrogeologico@regione.veneto.it](mailto:dissestoidrogeologico@regione.veneto.it)

PEC: [dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it](mailto:dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it)

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova Tel. 049/7708711

email: [organismo.pagatore@avepa.it](mailto:organismo.pagatore@avepa.it);

PEC: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



204be1b0



## 11. Allegati Tecnici

## 11.1. Allegato tecnico - Titolo - Elenco Specie Utilizzabili

PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																					
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																					
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																					
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, la, casallo)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note		
	Interventi								8.2.1 Seminativi arborati	Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro		D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005
	8.1.1			8.2.1																	
	a	b	c																		
1	X	X	X			Acer campestre L.	Acero campestre		X	X		X	X	X	X	X	X		A		
2		X	X	X		Acer platanoides L.	Acero riccio			X				X	X	X	X		A/P		
3	X	X	X	X		Acer pseudoplatanus L.	Acero di monte			X				X	X	X	X		A/P		
4		X	X			Alnus cordata Loisel.	Ontano napoletano			X	X	X		X		X	X	X		A/AL/N	
5	X	X	X	X		Alnus glutinosa (L.) Gaertner	Ontano nero		X	X	X	X		X	X		X			A/N	
6	X					Berberis vulgaris L.	Crespino			X	X	X	X	X		X				a	
7				X		Carya sp.	Noce Pecan			X	X	X			X	X				A/AL	
8	X	X	X			Carpinus betulus L.	Carpino bianco			X		X			X	X	X	X		A/P	
9	X		X	X		Celtis australis L.	Bagolaro			X	X	X		X			X			A	
10	X					Cornus mas L.	Corniolo			X	X	X	X	X	X	X	X			a	
11	X					Cornus sanguinea L.	Sanguinella		X	X		X		X	X	X	X			a	



204be1b0



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																						
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																						
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																						
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, lo, casolle)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note			
	Interventi								D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005												
	8.1.1			8.2.1																		
	a	b	c	Seminativi arborati																		
12	X	X	X	X		Corylus avellana L.	Nocciolo			X	X	X			X	X	X	X			a	
13		X	X			Eleagnus umbellata L.	Eleagno		X	X	X				X	X		X			a/AL/ N	
14	X					Cotinus coggyria Scop.	Scotano				X		X	X			X				a	
15	X					Euonymus europaeus L.	Fusaggine		X	X	X	X			X	X	X					a
16	X					Frangula alnus Miller (=Rhamnus frangula)	Frangola		X	X		X			X	X						a
17	X	X	X	X		Fraxinus excelsior L.	Frassino maggiore			X		X			X	X	X	X				A/P
18	X			X		Fraxinus ornus L.	Orniello		X			X					X	X				A
19	X	X	X	X		Fraxinus oxycarpa Willd.	Frassino ossifillo		X			X			X		X	X				A/P
20	X					Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso			X	X	X	X	X			X					a/N
21		X		X		Juglans nigra ed ibridi (2)	Noce nero d'America			X		X			X	X	X		X			A/AL/ P
22		X		X		Juglans regia L.(3)	Noce comune			X	X	X			X		X		X			A/AL/ P
23	X					Juniperus communis L.	Ginepro comune		X	X	X	X	X	X			X	X				a



204be1b0



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																						
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																						
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																						
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, lo, casolle)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note			
	Interventi								8.1.1	8.2.1	Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro		Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005
	8.1.1			Seminativi arborati																		
	a	b	c																			
24	X					Laburnum anagyroides Medicus	Maggiociondolo		X	X		X			X				a/N			
25	X	X				Ligustrum vulgare L.	Ligustrello			X	X	X		X	X	X			a			
26				X		Malus sylvestris, Malus domestica e cultivar	Melo		X	X	X	X		X	X	X		X				
27			X	X		Morus alba L.	Gelso bianco			X		X		X		X			A/AL			
28			X	X		Morus nigra L.	Gelso nero			X		X		X		X			A/AL			
29	X		X			Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero		X			X	X		X	X			A			
30			X	X		Paulownia tomentosa (Thunb.) Siebold & Zucc. ex Steud. (2)	Paulonia			X	X	X		X	X	X		X	A/AL			
31	X					Phillyrea angustifolia L.	Fillirea				X	X	X		X				a			
32				X		Pyrus communis e sue cultivar.	Pero		X	X	X	X		X	X	X		X				
33		X	X			Platanus x hispanica Münch.	Platano		X	X		X		X	X				A/AL			
34	X	X	X	X		Populus alba L.	Pioppo bianco		X	X	X	X		X	X	X		X	X	A		
35	X	X	X	X		Populus nigra L.	Pioppo nero			X	X	X		X	X	X		X	X	A		



204be1b0



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																					
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																					
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																					
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, lo, casolle)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note		
	Interventi								Seminatrici arborati	Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro		D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005
	8.1.1			8.2.1																	
	a	b	c																		
36		X	X			Populus – cloni di ibridi (2)	Pioppo		X	X	X			X		X	X	A/AL			
37	X	X	X	X		Prunus avium L. (4)	Ciliegio selvatico		X	X	X			X		X	X	A/P			
38	X					Prunus spinosa L.	Prugnolo		X	X	X	X	X	X	X		X	a			
39	X					Quercus cerris L.	Cerro		X	X	X		X		X	X	X	A/P			
40	X			X		Quercus ilex L.	Leccio		X	X	X	X	X		X	X	X	A			
41	X	X	X			Quercus petraea (Mattus.)Liebl. (= Q.sessiliflora Salisb)	Rovere		X	X	X			X	X		X	X	A/P		
42	X			X		Quercus pubescens Willd.	Roverella		X	X	X	X	X		X	X	X	A			
43	X	X	X	X		Quercus robur L. (= Quercus pedunculata Ehrh.)	Farnia		X	X		X		X	X	X	X	X	A/P		
44	X					Rhamnus catarthica L.	Spincervino			X		X	X	X		X		a			
45				X		Robinia pseudacacia L.	Robinia		X	X	X	X		X		X		A/AL/ N			
46	X					Rosa canina L.	Rosa di macchia		X	X	X	X	X		X	X		a			
47	X					Rosa sempervirens	Rosa di San Giovanni				X	X			X			a			



204be1b0



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																						
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																						
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																						
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, lo, casolle)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative							Rif. Normativi (1)		Note				
	Interventi								8.1.1	8.2.1	Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco		Sub-acido/neutro	Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005
	8.1.1			8.2.1																		
	a	b	c	Seminativi arborati																		
48	X	X	X		Salix alba L.	Salice bianco		X	X		X			X	X	X	X			A		
49	X				Salix cinerea L.	Salice cenerino		X	X		X			X	X	X				a		
50	X				Salix elaeagnos subsp. elaeagnos Scop.	Salice di ripa				X	X	X		X	X	X				a		
51	X				Salix purpurea L.	Salice rosso			X	X	X	X		X	X	X				a		
52	X				Salix rosmarinifolia L.	Salice rosmarinifoglio		X			X			X	X					a		
53	X				Salix triandra L.	Salice da ceste		X			X	X		X	X	X				a		
54	X	X			Sambucus nigra L.	Sambuco nero			X	X	X			X	X	X				a		
55	X				Staphylea pinnata L.	Stafilea			X		X			X	X					a		
56		X	X		Tamarix gallica L.	Tamerice			X	X	X		X		X					A/a/A L		
57	X	X	X	X	Tilia cordata Miller	Tiglio selvatico			X	X	X			X		X	X			A/P		
58	X	X	X	X	Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio nostrale			X	X	X			X		X	X			A/P		
59	X	X	X		Ulmus glabra Hudson	Olmo montano				X	X			X	X	X	X			A		



204be1b0



PROGRAMMA DI SVILUPPO RUALE DEL VENETO 2014-2020																						
SOTTOMISURA 8.1 E 8.2																						
ELENCO SPECIE AMMISSIBILI, ESIGENZE PEDOLOGICHE, HABITUS, RUOLO E RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL LORO UTILIZZO																						
N	Sottomisura 8.1 e 8.2				Specie utilizzate (boscare, lo, casolle)	Denominazione botanica	Denominazione comune	Densità (n. piante/ha)	Esigenze pedologiche indicative								Rif. Normativi (1)		Note			
	Interventi								8.1.1	8.2.1 Seminativi arborati	Pesante	Medio impasto	Leggero	Profondo (> 40 cm)	Superficiale	Asciutto	Fresco	Sub-acido/neutro		Sub-basico/neutro	D.Lgs. n. 386/2003	D. Lgs. n. 214/2005
	a	b	c	Seminativi arborati																		
60	X	X	X			Ulmus minor Miller	Olmo campestre		X	X	X	X			X	X			A			
61						Ulmus pumila	Olmo siberiano		X	X	X	X			X	X			A/AL			
62		X	X	X		Ulmus, spp.- Olmi ibridi (2)	Olmi resistenti alla Grafiosi		X	X	X	X			X	X			A/AL			
63	X					Viburnum lantana L.	Lantana			X	X	X	X		X			X	a			
64	X	X				Viburnum opulus L.	Pallon di maggio		X	X		X			X	X	X		X	a		
<b>TOTALI</b>																						

## LEGENDA

A: specie arborea

a: specie arbustiva

N: specie non utilizzabile nelle zone vulnerabili da nitrati, in quanto azotofissatrice

AL: specie non autoctona. Può essere utilizzata anche all'interno di Aree protette e di siti della Rete Natura 2000, qualora le norme specifiche lo consentano od, in mancanza, qualora la procedura di valutazione di incidenza non la escluda

P: utilizzabile come pianta principale o accessoria paracadute

## 8.1.1 Intervento

1. Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli
2. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo medio-lungo
3. Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo breve

(1) D.Lgs. n. 386/2003: "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" (G.U. 29 gennaio 2004, n. 23)". Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve fare riferimento anche alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263 "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003)" (BUR n. 117/2004).

Il beneficiario deve chiedere al vivaista il rilascio del Cartellino del produttore, relativo alle piante acquistate.

D.Lgs. N. 214/2005: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". I produttori vivaisti hanno l'obbligo di conservare il Passaporto sanitario delle partite di piante, le cui specie sono indicate nella colonna. Il beneficiario del sostegno ha il diritto di verificare se il vivaista è in possesso del Passaporto delle piante vendute.

Sono escluse dall'utilizzo le specie forestali appartenenti ai seguenti generi: 1. Amelanchier Med.; 2. Crataegus L.; 3. Malus Miller; 4. Pyracantha Roem; 5. Pyrus L.; 6. Sorbus L., in quanto piante ospiti di Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico (D.M.10 settembre 1999, n.356 e Direttiva del Consiglio. 8 maggio 2000, n. 2000/29/CE)

(2) compilare anche la tabella successiva

(3) per motivi fitosanitari la specie non può essere coltivata in purezza su una superficie maggiore a 3 ha

(4) per motivi fitosanitari la specie non può essere coltivata in purezza



204be1b0



<b>CLONI ED IBRIDI</b>		
<b>N.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>DENSITÀ (N/HA)</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>		
	<b>TOTALI</b>	



204be1b0



## 11.2. Allegato tecnico - Elenco dei Cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA)

CLONE		SPECIE
AF8	D.M. 06 nov. 2015	P. × generosa × P. × trichocarpa
Aleramo	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Brenta	D.M. 01 lug. 2011	Populus × canadensis
Diva	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Dvina	D.M. 11 nov. 1996	Populus deltoides
Eridano	D.M. 08 feb. 1991	Populus deltoides × P. maximowiczii
Harvard	D.M. 17 nov. 1975	Populus deltoides
Koster	Iscritto nei Paesi Bassi e in Francia	Populus × canadensis
Lambro	D.M. 01 lug. 2011	Populus × canadensis
Lena	D.M. 24 set. 1997	Populus deltoides
Lux	D.M. 17 nov. 1975	Populus deltoides
Mella	D.M. 01 lug. 2011	Populus × canadensis
Moleto	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Mombello	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Moncalvo	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Oglio	D.M. 01 lug. 2011	Populus deltoides
Onda	D.M. 17 nov. 1975	Populus deltoides
San Martino	D.M. 17 nov. 1975	Populus × canadensis
Senna	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Sile	D.M. 01 lug. 2011	Populus deltoides × P. ciliata
Soligo	D.M. 01 lug. 2011	Populus × canadensis
Stura	D.M. 01 lug. 2011	Populus × canadensis
Taro	D.M. 01 lug. 2011	Populus deltoides × P. × canadensis
Tucano	D.M. 06 nov. 2015	Populus × canadensis
Villafranca	D.M. 08 feb. 1991	Populus alba



204be1b0



### 11.3. Allegato tecnico - Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

a) **“Terreno agricolo”** Ai fini del presente tipo di intervento per la definizione di terreno agricolo si adotta quella di superficie agricola di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013 ss.mm.ii, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e).

b) **“Torbiera”** Si faccia riferimento alle caratteristiche degli habitat Natura 2000 codice 71.10, 71.40 e 71.50

c) **“Zona umida”** ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, per "zone umide" s'intendono «...le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.»

I siti che possiedono tali caratteristiche e che rivestono una importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, possono essere inclusi nella "lista delle zone umide di importanza internazionale" approvata dalla convenzione stessa.

Possono essere quindi considerate "zone umide": i laghi, le torbiere, i fiumi e le foci, gli stagni, le lagune, le valli da pesca, i litorali con le acque marine costiere. Ed inoltre, tra le opere artificiali, le casse di espansione, gli invasi di ritenuta, le cave di inerti per attività fluviale, i canali, le saline e le vasche di colmata.

d) **“Aree ad alto valore ecologico”** Nella Regione del Veneto si possono individuare due fasce di territorio, costiero e montano-pedemontano ancora caratterizzate da un'elevata naturalità, separate dalla zona di pianura estremamente antropizzata.

Le aree a valore ecologico “molto alto” sono la Laguna di Venezia, i Colli Euganei, il Grappa e l'altopiano dei Sette Comuni, il Monte Baldo, il Parco delle Dolomiti Bellunesi, il Cadore e il Comelico. Le restanti zone montane e collinari presentano valore ecologico “alto”. Questi siti comprendono tipologie di habitat che vanno dai lariceti, alle faggete della zona montana e altimontana, ai prati aridi sub mediterranei orientali, ai querce carpineti collinari, alle fasce boscate di pioppo e salice lungo i corsi d'acqua. I fiumi più importanti della regione con valore ecologico “alto” o “molto alto” sono il Po, l'Adige, il Brenta, e il Piave.

e) **“Aree agricole ad alto valore naturalistico”** Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNV) rappresentate da quelle aree in cui l'agricoltura è l'uso del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove quell'agricoltura mantiene, o è associata a una grande varietà di specie e habitat o specie di interesse europeo

f) **“Tare, servitù ed altre fasce di rispetto”** Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento. Sia per il calcolo del perimetro interno che per il perimetro esterno dell'impianto si considera unadistanza di tre metri, ove presente, dalla parte basale esterna del fusto delle piante. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive si farà riferimento al fusto più esterno.



204be1b0



**11.4. Allegato tecnico - Schema di Piano di Coltura e Conservazione**

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE (per le persone giuridiche indicare il rappresentante legale)

Cognome e nome
Codice Fiscale
Azienda rappresentata
Codice Fiscale/Partita IVA

## DESCRIZIONE DEL FONDO AZIENDALE

Comune:		prov.
Superficie agricola totale: ha	a	ca
Superficie agricola destinata all'imboschimento (SOI): ha	a	ca

## ARGOMENTI DA SVILUPPARE NEL PIANO DI COLTURA

**1 La descrizione dello stato di fatto**

1.1 vincoli urbanistici e servitù

1.2 aspetti naturalistici del territorio e altri vincoli:

- parchi e riserve, siti della Rete Natura 2000
- boschi
- siepi, alberate e altri elementi vegetali lineari
- torbiere e zone umide
- descrizione delle specie arboree e arbustive presenti
- eventuali autorizzazioni pertinenti all'area oggetto di intervento (approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 36 delle PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco)

1.3 coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno

1.4 viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico

1.5 eventuali altri argomenti

**2 Il progetto degli investimenti**

2.1 corografia

2.2 elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento; estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 delle particelle oggetto dell'investimento, evidenziate con perimetro in colore

2.3 la viabilità di servizio

2.4 elenco delle specie/cloni da collocare a dimora e loro densità (allegato 11.1-11.2)

2.5 descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato per l'investimento (bacino di provenienza)

2.6 schema dell'impianto (distanza tra le piante principali; distanza dalle piante principali alle piante accessorie arboree; distanza tra le piante accessorie, schema della mescolanza a blocchi)

2.7 durata del turno previsto

2.8 la preparazione del terreno e le tecniche di messa a dimora utilizzate

2.9 eventuale documentazione fotografica

2.10 eventuali altri argomenti.



204be1b0



**3 Il programma di gestione dell'impianto**

3.1 Forma di governo adottata

3.2 Le cure colturali e la loro esecuzione temporale

- risarcimenti
- controllo della vegetazione concorrente
- lotta ai fitofagi ed ai parassiti
- irrigazioni di soccorso
- trattamento del popolamento; illustrare in modo dettagliato, se previsti gli interventi di potatura, gli sfolli (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), i diradamenti (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), la gestione delle piante accessorie e l'utilizzazione dell'impianto maturo

3.3 L'organizzazione degli investimenti

- operatori utilizzati
- forma di meccanizzazione adottata
- destinazione prevista della massa intercalare
- destinazione prevista della massa principale
- eventuali altri argomenti.

GENERALITA' DEL PROFESSIONISTA/FUNZIONARIO INCARICATO DAL RICHIEDENTE PER LA PRODUZIONE DEGLI ELABORATI PREVISTI:

Cognome e Nome:		
Qualifica professionale:		
Ordine professionale d'appartenenza (se prescritto):		
Numero d'iscrizione:		
Telefono:	fax:	e-mail:

N.B. Il Piano di Coltura va sottoscritto dal richiedente il sostegno.



204be1b0

